



SERVIZI LOGISTICI 2019 CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

Le condizioni di seguito riportate costituiscono il quadro di riferimento per la fornitura dei Servizi Logistici gestiti da ATI LOGISTICA Srl nei Quartieri Fieristici.

- ✓ Le prenotazioni per il Noleggio vanno eseguite 48 ore prima di un evento, e a discrezione del Gestore accettare eventuali prenotazioni oltre questo limite.
- ✓ Tutte le tariffe sono da intendersi al netto dell'IVA di legge che verrà addebitata ove applicabile.
- ✓ Documentazione attestante l'idoneità del personale addetto alla guida del carrello elevatore nel caso di utilizzo mezzi senza autista.
- ✓ Il servizio di magazzinaggio è fornito per il solo materiale espositivo ed è limitato ai tempi strettamente connessi con le manifestazioni. Diverse necessità di magazzinaggio dovranno essere concordate di volta in volta.
- ✓ Qualora i servizi di movimentazione venissero effettuati con mezzi di categoria superiori a quelli necessari, verrà applicata la tariffa dei mezzi necessari.
- ✓ Il Cliente si impegna a segnalare tutti gli incidenti successi all' esterno o al mezzo a fine noleggio. nel caso in cui il mezzo noleggiato subisca danni imputabili ad incuria o cattivo uso, verranno addebitate le riparazioni per i danni provocati.
- ✓ Il servizio imballi vuoti non prevede che negli imballi vengano collocate merci, macchinari od oggetti di qualsiasi natura ed esclude ogni responsabilità in merito a eventuali danneggiamenti o smarrimenti.
- ✓ Il pagamento dei servizi dovrà essere effettuato in unica soluzione prima del termine della manifestazione. La relativa fattura ai servizi, verrà inviata nei giorni successivi alla manifestazione. Il pagamento potrà essere effettuato direttamente, con assegno o in contanti al nostro referente in Fiera.
- ✓ La tariffa della movimentazione merce tramite magazzino si intende con rapporto massimo peso/volume max 10 metro cubo x 300€ Nel caso il peso specifico del materiale da stoccare fosse superiore a tale rapporto, la tariffa è da concordare. Nel caso sia inferiore, l'importo è quello indicato nel tariffario con Minimo fatturabile di 50€.
- ✓ Con l'impegno delle giornate richieste il servizio non può essere soppresso o sospeso in quanto la prenotazione del servizio e dei mezzi, esclude altri lavori ed il prezzo è reso in base al totale impegno di lavoro da rispettare. L'annullamento del servizio viene accettato se fatto con un preavviso scritto di almeno 4 ore .
- ✓ Per il servizio di Facchinaggio, e previsto un minimo di quattro ore da garantire, per singolo Facchino.

Le tariffe sopra riportate sono valide per operazioni svolte durante regolare orario di lavoro (08.00 – 17.00). Per servizi svolti al di fuori di tale orario, verranno applicati seguenti supplementi:

LUNEDÌ/VENERDÌ	17:00/24:00	+50%
LUNEDÌ/VENERDÌ, SABATO, DOMENICA E FESTIVI	24:00/07:00	+100%
SABATO, DOMENICA E FESTIVI	08:00/24:00	+50%

Le maggiorazioni di cui sopra si applicano anche sulle tariffe a 'forfait' indicate nel tariffario.

I servizi il cui orario di inizio è previsto dopo le ore 22:00 devono essere prenotati a mezzo fax entro le ore 17:00 dello stesso giorno. Qualora l'orario di inizio servizio prenotato non venisse rispettato per un tempo superiore ai 15 minuti, la prenotazione verrà annullata e verrà applicata una penale pari a un'ora del servizio richiesto.

I servizi non compresi nel presente tariffario dovranno essere concordati anticipatamente con il nostro referente in loco.

Firma per accettazione delle condizioni di fornitura

(timbro e firma del legale rappresentante)

REGOLAMENTO

*La richiesta della merce in deposito è p~~u~~tuita 4 ore prima.
Vigono gli orari e le maggiorazioni come da condiz~~io~~ni generali di deposito.*

**Art. 1787.
Responsabilità dell'Ati Logistica.**

L'Ati Logistica è responsabile della conservazione delle merci depositate, a meno che si provi che la perdita, il caso o l'avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura delle merci ovvero da vizi di esse o dell'imballaggio.

**Art. 1781.
Diritti del depositario.**

Il depositante è obbligato a rimborsare il depositario delle spese fatte per conservare la cosa, a tenerlo indenne dalle perdite cagionate al deposito e a pagargli il compenso pattuito.

**Art. 1789.
Vendita delle cose depositate.**

L'Ati Logistica, previo avviso al depositante, può procedere alla vendita delle merci, quando, al termine del contratto le merci non sono ritirate o non è rinnovato il deposito, ovvero, trattandosi di deposito a tempo indeterminato, quando è decorso un anno dalla data del deposito, e in ogni caso quando le merci sono minacciate di deperimento. Per la vendita si osservano le modalità stabilite dall'articolo 1515.

Art. 1515.

Se il compratore non adempie l'obbligazione di pagare il prezzo, il venditore può far vendere senza ritardo la cosa al compratore e a spese di lui.

La vendita è fatta all'incanto a mezzo di una persona autorizzata a tali atti [83 disp. att.] o, in mancanza di essa nel caso in cui la vendita deve essere eseguita, a mezzo di un ufficiale giudiziario. Il venditore deve dare tempestiva notizia al compratore del giorno, del luogo e dell'ora in cui la vendita sarà eseguita.

Se la cosa ha un prezzo corrente, stabilito per atto della pubblica autorità [o da norme corporative], ovvero risultante dai listini di borsa o da mercuriali, la vendita può essere fatta senza incanto e a prezzo corrente a mezzo delle persone indicate nel comma precedente o di un commissario nominato dal giudice di pace. In tal caso il venditore deve dare al compratore pronta notizia della vendita.

Il venditore ha diritto alla differenza tra il prezzo convenuto e il ricavo netto della vendita, oltre al raddoppio del maggior danno [1518, 1536].

Le tariffe sopra riportate sono valide per operazioni svolte durante regolare orario di lavoro (08.00-17.00). Per servizi svolti al di fuori di tale orario, verranno applicati seguenti supplementi:

LUNEDÌ/VENERDÌ	17:00/24:00	+50%
LUNEDÌ/VENERDÌ, SABATO, DOMENICA E FESTIVI	24:00/07:00	+100%
SABATO, DOMENICA E FESTIVI	08:00/24:00	+50%

Le maggiorazioni di cui sopra si applicano anche sulle tariffe a 'forfait' indicate nel tariffario.

I servizi il cui orario di inizio è previsto dopo le ore 22:00 devono essere prenotati a mezzo fax entro le ore 17:00 dello stesso giorno. Qualora l'orario di inizio servizio prenotato non venisse rispettato per un tempo superiore ai 15 minuti, la prenotazione verrà annullata e verrà applicata una penale pari a un'ora di servizio richiesto.

I servizi non compresi nel presente tariffario dovranno essere concordati anticipatamente con il nostro referente in loco.



L' Indennizzo per il Superamento dei Tempi Massimi di Attesa al Carico ed allo Scarico

Il D.L. n. 103/2010 convertito nella Legge 12 agosto 2010 n. 120, seguendo coerentemente il disegno iniziato con il d.l. 162/2008 (conv con L. n. 201/2008) con il quale erano stata inserita l'**indicazione dei tempi massimi di carico e scarico** tra gli elementi essenziali del contratto scritto, ha introdotto il comma 6-bis al testo originario del D.L.vo n. 286/2005, mediante il quale è stato prescritto un **indennizzo a carico del committente** in caso di attesa del vettore prolungatasi per oltre due ore dal momento dell'arrivo di costui nel luogo convenuto per il carico e lo scarico. Tale soglia è la medesima sia per il contratto scritto che per quello non in forma scritta.

Attraverso l'imposizione per legge di questa sorta di penale ci si è prefissati così, il duplice risultato di rifondere l'autotrasportatore dei costi sopportati e del mancato guadagno conseguenti all'indisponibilità dell'autista e del mezzo durante il periodo "morto" dell'attesa (attualmente aventi un'incidenza non indifferente sui bilanci di quelle imprese) e, nello stesso tempo, di responsabilizzare gli operatori della filiera preposti al carico ed allo scarico della merce (il committente, il proprietario ed il caricatore) affinché rendano più efficienti la propria organizzazione interna e si dotino di sistemi di gestione dei flussi in/out tecnologicamente più evoluti.

Proprio al fine di ridurre al massimo i tempi inutili di attesa nel passaggio della merce dal deposito al camion o viceversa, la norma prescrive al committente l'**obbligo di fornire al vettore indicazioni scritte circa il luogo e l'orario** in cui sono previste le operazioni di carico o di scarico, nonché le modalità di accesso dei veicoli ai punti di carico o di scarico.

Il secondo comma dell'articolo in oggetto prescrive che, in caso di superamento del periodo di **franchigia di due ore**, il committente è tenuto a corrispondere un **indennizzo per ogni ora o frazione di ora di ritardo** nelle operazioni. La quantificazione di tale voce è stata devoluta (fino al momento della soppressione della Consulta Generale dell'Autotrasporto e della Logistica, avvenuta nel luglio 2012), all'Osservatorio sulle attività di autotrasporto. Attualmente tale importo ammonta a € 40 per ora.

Il committente, tuttavia, ove l'incarico del carico/scarico delle merci sia stato affidato ad un terzo, è legittimato a rivalersi su quest'ultimo dell'indennizzo pagato per il ritardo accumulato in quelle fasi.

Il comma 5 del citato articolo 6-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 prevede che, con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, siano stabilite le modalità applicative delle disposizioni inerenti la disciplina dei tempi di attesa ai fini del carico e dello scarico, con particolare riferimento alla definizione della decorrenza dei tempi di franchigia in relazione alle diverse tipologie dei luoghi di carico e scarico, nonché alle modalità di cadenzamento dell'accesso dei veicoli a tali luoghi.

In data 24 marzo 2011, il Direttore generale per il trasporto stradale e l'intermodalità ha emanato il Decreto Dirigenziale n. 69 del 24 marzo 2011 concernente le modalità applicative delle disposizioni testé richiamate.

Vi è stabilito che **la franchigia di 2 ore decorre dal momento di arrivo del vettore al “luogo” di carico o di scarico**, inteso come l’ambito territoriale presso il quale si svolgono le procedure dedicate all’accettazione documentale, da non confondere con il “punto” di carico o scarico inteso come la postazione all’interno del luogo di carico o scarico presso cui avvengono fisicamente le operazioni.

Qualora il vettore arrivi al luogo di carico o scarico in anticipo rispetto all’orario indicatogli per iscritto dal committente prima della partenza, la franchigia decorre dall’orario indicato dal committente stesso.

Il vettore è tenuto a produrre apposita certificazione circa l’orario di arrivo e l’orario di inizio delle operazioni di carico e scarico rilasciata alternativamente dal mittente, dal destinatario, dal caricatore, o da un loro incaricato, ovvero, in mancanza da altro soggetto addetto a sovrintendere le operazioni di carico o scarico. Qualora non sia possibile acquisire la suddetta certificazione, il vettore potrà comprovare gli orari attraverso la produzione della registrazione del cronotachigrafo o di altra documentazione idonea a tal fine.

La franchigia di 2 ore non comprende il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni di carico o scarico, né i tempi di attesa durante i periodi di inattività del mittente o del destinatario qualora detti periodi di inattività siano segnalati nelle indicazioni scritte fornite al vettore prima della partenza.

I tempi di attesa da computare nel periodo di franchigia di 2 ore vanno calcolati singolarmente per ogni operazione di carico o di scarico.

È prescritto che **il vettore non può richiedere l’indennizzo quando :**

- il superamento della franchigia di 2 ore avvenga per cause a lui imputabili;
- qualora non abbia messo a disposizione il veicolo per le operazioni di carico o scarico;
- quando non osservi le indicazioni del committente circa il luogo e l’orario in cui sono previste le operazioni di carico o scarico;
- quando non osservi le indicazioni che il committente abbia dato sulle modalità e sull’orario di accesso dei veicoli ai punti di carico o scarico, qualora tali punti non coincidano con i luoghi di carico o scarico, nell’ipotesi in cui l’accesso debba essere cadenzato in modo da tenere conto dei tempi tecnici necessari al completamento delle operazioni e dei passaggi procedurali relativi alle verifiche ed all’identificazione all’ingresso del luogo di carico o scarico.

Salvo diverse pattuizioni scritte tra le parti, al fine della corresponsione dell’indennizzo il vettore deve inviare al committente, entro 30 giorni dall’evento, comunicazione scritta riguardante il superamento dei termini di franchigia, completa della prescritta documentazione.

Infine, il comma 6-bis in commento, al pari di quanto avviene per altri importanti aspetti della disciplina del contratto d’autotrasporto di merci, prevede la possibilità per le parti di pattuizioni difformi da inserire nei contratti scritti e basate sugli accordi volontari fra le organizzazioni associative di vettori rappresentati nella Consulta generale per l’autotrasporto e per la logistica ed organizzazioni associative di utenti dei servizi di trasporto; in particolare le deroghe potranno

riguardare le operazioni di carico e scarico nelle strutture della grande distribuzione e dedicate alla movimentazione delle merci nelle aree urbane, e su specifici accordi di programma con le amministrazioni e gli enti competenti promossi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le attività di autotrasporto connesse alla movimentazione delle merci nei porti, negli interporti e nei terminal ferroviari.